

ENTI NON COMMERCIALI E ACQUISTI INTRACOMUNITARI

La dichiarazione preventiva vuole solo il web

DI FRANCO RICCA

Anche la dichiarazione preventiva degli acquisti intracomunitari «esenti» fatti dagli enti senza partita Iva dovrà essere presentata per via telematica. È quanto emerge dalla bozza della versione aggiornata del modello Intra-13, predisposta dall'Agenzia delle entrate, che recepisce la novità introdotta dal dlgs 18/2010. L'adempimento, previsto dall'art. 50, comma 4, del dl 331/93, riguarda gli enti non commerciali che non sono soggetti passivi ai fini dell'Iva e che effettuano nel territorio dello stato acquisti intracomunitari entro la soglia annua di 10.000 euro, per i quali l'imposta non è dovuta in Italia (salvo opzione dell'ente). Secondo l'art. 38, comma 5, del dl 331/93, non costituiscono infatti acquisti intracomunitari gli acquisti di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa e dai mezzi di trasporto nuovi, effettuati dai predetti enti per un ammontare non superiore a 10.000 euro nell'anno precedente e fino al raggiungimento di tale soglia nell'anno corrente; la disposizione non si applica qualora l'ente opti, ai sensi del successivo comma 6, per l'applicazione dell'imposta in Italia. A fini di monitoraggio, però, il citato art. 50, comma 4, stabilisce che gli enti in esame devono dichiarare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in relazione al loro domicilio fiscale, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto intracomunitario, l'importo dell'acquisto stesso e l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell'anno. La dichiarazione, da redigere utilizzando, appunto, il mod. Intra-13, in base alle modifiche introdotte dal dlgs 18/2010 deve essere presentata esclusivamente per via telematica,

direttamente dall'ente oppure tramite intermediari abilitati. È da ritenere, comunque, che fino all'approvazione ufficiale del nuovo modello, la dichiarazione (che deve precedere l'effettuazione dell'acquisto) debba essere redatta utilizzando la precedente versione del modello Intra-13, da presentare con le modalità tradizionali. Al superamento della soglia, l'ente sarà tenuto a richiedere l'attribuzione del numero di partita Iva, presentando all'agenzia delle entrate il modello anagrafico AA7, ai soli fini dell'applicazione dell'Iva sugli acquisti intracomunitari. Si deve sottolineare che rilevano soltanto gli acquisti intracomunitari di beni e non le prestazioni di servizi ricevute, per le quali, come confermato dall'agenzia delle entrate nella circolare 12/2010, la normativa non prevede alcun limite; di conseguenza, l'ente che non abbia effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia (e non abbia esercitato l'opzione di cui sopra), resta un soggetto non identificato ai fini dell'Iva e non sarà tenuto ad alcun adempimento in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, ricevute da fornitori esteri, quale che sia il relativo ammontare.

Enti non soggetti passivi identificati ai fini Iva. Diversamente, gli enti non commerciali che, pur non svolgendo alcuna attività d'impresa, sono identificati ai fini dell'Iva in relazione alla disciplina degli acquisti intracomunitari sinteticamente richiamata prima, in base alle nuove disposizioni dell'art. 7-ter del dpr 633/72, introdotte dal dlgs n. 18/2010, «ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi a essi rese». In tal caso, l'ente

diventa dunque «obbligato d'imposta» non solo per gli acquisti intracomunitari, ma, come prevede l'art. 17, secondo comma, del dpr 633/72, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate nei suoi confronti da soggetti esteri (comunitari e non), in relazione alle quali dovrà pertanto assolvere i conseguenti adempimenti prescritti dagli artt. 17 e 30-bis, e cioè:

- applicazione dell'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile (emissione dell'autofattura);
- registrazione dell'autofattura, entro il mese successivo, in apposito registro ai sensi dell'art. 47, comma 3, del dl 331/93;
- presentazione telematica della dichiarazione delle operazioni registrate nel mese precedente, entro il mese successivo, mediante il mod. Intra-13 in corso di approvazione, e versamento dell'imposta nello stesso termine, ai sensi dell'art. 49, dl 331/93;
- presentazione telematica del modello Intrastat, in relazione agli acquisti intracomunitari di beni e/o di servizi «generici».

Invero, il secondo comma dell'art. 17, nell'imporre gli adempimenti sia per le cessioni di beni sia per le prestazioni di servizi, sembrerebbe andare oltre la disposizione dell'art. 7-ter, che attribuisce invece la qualifica di soggetto passivo soltanto relativamente alle prestazioni di servizi ricevute e al solo scopo dell'applicazione delle relative disposizioni sulla territorialità. Va evidenziato, infine, che i suddetti adempimenti devono essere osservati anche dagli enti non commerciali che svolgono attività d'impresa, relativamente agli acquisti, da fornitori esteri, di beni e servizi rilevanti in Italia, effettuati nello svolgimento di attività non commerciali.